

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 AGOSTO 1960

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BREGANZE**

INDICE

| | PAG. |
|---|---------------|
| Comunicazioni del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 371 |
| DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> | 371 |
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | |
| Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. (1059-B) | 372 |
| PRESIDENTE | 372, 374, 379 |
| VALIANTE, <i>Relatore</i> | 372, 374, 378 |
| AMATUCCI | 375, 379 |
| DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> | 376 |
| KUNTZE | 377, 378 |
| AMADEI | 379 |

La seduta comincia alle 21,15.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di passare all'ordine del giorno, desidero anzitutto, per un debito non solo di consuetudine ma di cordiale amicizia, porgere a nome di tutta la Commissione le nostre più vive felicitazioni all'onorevole Dominedò, che ha oggi lasciato

il posto di Presidente di questa Commissione, da lui così degnamente tenuto per più anni, per occupare quello... alla sua destra di rappresentante del Governo. All'onorevole Dominedò rivolgiamo cordialissimi auguri per il suo lavoro, cui la collaborazione della nostra Commissione e di quella del Senato potrà essere quanto mai proficua. L'onorevole Dominedò potrà sempre contare sulla nostra sincera ed attiva collaborazione.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio, con una sincerità che viene dal cuore e che al cuore spero possa essere indirizzata. In questa Commissione ho sperimentato cosa significhi guardare in alto, e guardare al diritto come strumento di giustizia. Questo sentimento ci avvicina anche sul piano umano, e ci permette di sentire una serenità che può sempre accompagnarci nel nostro comune lavoro, anche al di sopra della pur benefica lotta che la vita politica comporta. Ringrazio vivamente il Presidente, e mi permetto anche di dire che, per quanto riguarda il futuro lavoro, porterò in esso lo stesso senso di responsabilità, di rispetto e di deferenza verso i colleghi della Commissione, ed insieme cercheremo di fare tutto il nostro dovere verso la patria e verso la giustizia. (*Applausi da tutti i settori della Commissione*).

PRESIDENTE. Poiché sono in fase doverosa e sentita di saluti e di ringraziamenti, desidero pur salutare con rinnovata cordialità l'amico Amatucci che torna alla nostra

Commissione. Ed eguale saluto rivolgo all'amico Cassiani e al collega Sartor, che vengono a portare anche loro l'esperienza di avvocati alla nostra Commissione, che li avrà cari amici e certamente frequenti collaboratori.

Passiamo ora all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1059-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. Si tratta di un provvedimento che ha formato da parte nostra oggetto di lungo studio, sia in sede di comitato ristretto sia in Commissione. Il Senato ha dedicato pure il suo studio a questo disegno di legge, sia in sede di comitato che in sede di Commissione, ed ha apportato qualche emendamento di un certo rilievo, che richiederà la nostra attenzione. Avanzo ora la proposta di ascoltare intanto l'onorevole Valiante per la sua relazione: sentita la quale e sentito il parere del Governo, decideremo se continuare la discussione o adottare quelle altre deliberazioni che i colleghi riterranno più opportune. Prego l'onorevole Valiante di riferirci sul contenuto degli emendamenti apportati dal Senato.

VALIANTE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge che abbiamo studiato con molta passione è stato quasi del tutto accettato dalla Commissione Giustizia in sede legislativa del Senato, segno questo che non solo le strutture del disegno di legge predisposto dal Governo erano idonee, ma anche il nostro esame, specialmente per ciò che riguarda le modifiche, talune di carattere sostanziale, da noi apportate e che sono state accolte unanimemente non solo dalla categoria interessata, ma anche dall'altro ramo del Parlamento.

Le modifiche apportate dalla Commissione del Senato riguardano soltanto quattro articoli, e potremmo dire che di esse sono sostanziali soltanto due. La prima riguarda l'esame per il concorso speciale per la promozione a cancelliere capo di corte d'appello o segretario capo di procura generale. Per detto concorso la nostra Commissione, innovando la tesi del disegno di legge, aveva

ritenuto opportuno sostituire alla prova orale un colloquio. Noi considerammo che, in considerazione dell'età in cui si può concorrere per la promozione a cancelliere capo di corte d'appello o segretario capo di procura generale e soprattutto in considerazione della personalità di coloro che concorrono può essere sufficiente, oltre all'esame scritto che si articola su due prove, un colloquio piuttosto che un esame orale su materie determinate. Pensavamo, cioè, che il colloquio può dare più concretamente una visione complessiva della personalità e della preparazione del candidato, e che può risparmiare al candidato stesso la pena di prepararsi su singole materie di esame. La Commissione del Senato è stata di contrario avviso, per due motivi, di cui uno sostanziale e l'altro di carattere formale. L'obiezione di carattere formale è che i colloqui non avrebbero dato buona prova e si risolverebbero, secondo alcuni senatori, in un allargamento della materia su cui il candidato deve riferire, mentre, secondo altri, si risolverebbero in una pura formalità. L'altra obiezione sostanziale è che nello statuto degli impiegati civili dello Stato il colloquio è previsto soltanto per le promozioni a scrutinio per merito comparativo. Sicché non si ritiene opportuno sovvertire il principio generale, adottando in un concorso per esami il colloquio che è previsto soltanto per quell'altro tipo di promozione. Non so se possiamo considerare effettivamente il colloquio come un istituto limitato a un determinato sistema di promozione. Comunque non ho obiezioni di fondo da opporre all'esame orale, perché mi pare anzi che ci siano maggiori garanzie per la giustizia, in quanto l'esame orale richiede un maggior impegno da parte del candidato.

Il successivo articolo 46 è stato emendato dal Senato nel senso che nello scrutinio per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili solo in base all'esame dei titoli. Noi invece, d'accordo col testo governativo, avevamo disposto che la graduatoria fosse formata in base all'esame dei titoli e all'esito di un colloquio cui devono essere ammessi tutti gli scrutinabili. Senonché la Commissione del Senato giustamente ha rilevato che con una legge dell'ottobre 1959, la famosa legge Pitzalis, è stato eliminato il colloquio per lo scrutinio alla qualifica di direttore di divisione delle carriere speciali cui sono equiparati i cancellieri capi di corte d'appello o i segretari capi di procura generale. E poiché questa legge intende adeguare allo sta-

tuto degli impiegati civili dello Stato la carriera dei cancellieri e dei segretari, è parso opportuno al Senato di eliminare il colloquio. E su questo sono perfettamente d'accordo.

La terza modifica, che è, quella più rilevante, riguarda invece i termini per il collocamento a riposo di ufficio. L'articolo 157 del disegno di legge governativo prevedeva il termine di settanta anni di età per il collocamento a riposo. Noi, prima in Comitato ristretto all'unanimità, e poi in Commissione a grande maggioranza, avevamo ritenuto inopportuno il termine dei settanta anni. E questo per diverse considerazioni. Tralascio le considerazioni di ordine morale e sociale, di facile acquisizione e che risultano dagli atti, e mi soffermo su un fatto sostanziale sul quale soprattutto insistemmo: se questo disegno di legge vuole adeguare la carriera dei cancellieri e dei segretari a quella degli altri impiegati civili dello Stato, non c'è motivo per fare soltanto ai primi un trattamento privilegiato. La maggioranza ricorda un intervento molto documentato del vice presidente Amadei sull'opportunità di mantenere i settanta anni di età, documentato soprattutto da difficoltà di ordine economico cui andrebbero incontro i cancellieri perdendo gli ultimi cinque anni di carriera. Comunque a maggioranza accettammo nella nostra Commissione il termine di 65 anni.

La Commissione del Senato è stata di tutt'altro avviso, e sia pure con leggero scarto di voti (nove favorevoli e sette contrari) ha approvato la modifica di riportare il limite di età a 70 anni, come il disegno di legge prevedeva. In sostanza la Commissione del Senato ha motivato questo emendamento innanzitutto basandosi sul fatto che i dipendenti dell'Amministrazione della giustizia appartengono a carriere speciali. Ed anzi il relatore, senatore Romano, addirittura ha ritenuto di poter identificare la categoria dei cancellieri e dei segretari giudiziari con quella dei magistrati, perché all'articolo 1° del presente disegno si dice che i cancellieri e i segretari giudiziari appartengono all'ordine giudiziario. E il relatore del Senato ha ragionato così: poiché la Costituzione stabilisce che l'ordine giudiziario è un ordine autonomo e non rapportabile alla carriera degli impiegati civili dello Stato, anche i cancellieri e i segretari devono avere qualifiche e carriere completamente distinte. Se questo fosse vero, non si comprenderebbe perché abbiamo cercato di adeguare le norme della carriera dei cancellieri a quella degli impiegati civili dello Stato. Ad ogni modo è stato

considerato che nell'ordine giudiziario i magistrati vanno a riposo a settant'anni, che gli ufficiali giudiziari per un recente decreto vanno a riposo a 70 anni, e così pure gli uscieri giudiziari in base a un regio decreto del 1924; sarebbero quindi rimasti a 65 anni soltanto i dattilografi, e poi i cancellieri nel caso si fosse accolta la nostra decisione del 17 febbraio. D'altra parte si sono richiamati a una recente conquista della categoria dei cancellieri, i quali con una legge del 1949 videro portato il termine del loro collocamento a riposo a 70 anni. Per la verità non si è detto, a questo proposito, che quella legge del 1949 ha portato un grave disagio nell'ambito della categoria, tanto è vero che a distanza di poco meno di dieci anni, cioè nel 1958, si dovettero aumentare in misura considerevole i posti di organico dei gradi alti, il che significa che la proroga del limite di età per il collocamento a riposo aveva ingenerato, dopo nemmeno nove anni, un problema di passaggio ai gradi superiori.

È stata infine avanzata un'altra obiezione, che è poi quella sostanziale, ed è precisamente quella documentata dal collega Amadei nella seduta della nostra Commissione, vale a dire l'obiezione di carattere economico. In effetti con i proventi e le altre propine i cancellieri, finché sono in servizio, riescono a racimolare alcune decine di migliaia di lire al mese, che perderebbero una volta collocati a riposo, e questo per i gradi alti significa una diminuzione di 40 o 50 mila lire ogni mese. E questa è, secondo me, l'unica obiezione di fondo che dovremmo considerare.

Sto esponendo con il maggiore sforzo possibile di obiettività, la situazione. Devo ricordare, perciò, l'altro lato della medaglia. Il congresso del sindacato dei cancellieri nel 1957 a Trieste si è pronunciato all'unanimità, tranne una o due obiezioni, per il collocamento a riposo ai 65 anni, e in quella circostanza fu sottolineata la difficoltà di carriera per gli elementi giovani. Successivamente una richiesta del Sindacato dei cancellieri, presentata al Ministero della giustizia, prevedeva il collocamento a riposo a 65 anni, pur auspicando che potessero essere collocati a riposo soltanto i cancellieri che avevano raggiunto i quaranta anni di servizio. E devo aggiungere che un recente referendum del Sindacato, questa volta molto più numeroso di quello che partecipò al congresso di Trieste, si è espresso a grandissima maggioranza, più di quattro quinti, a favore del collocamento a riposo a 65 anni. Per la verità devo dire che

è stato, immediatamente dopo la votazione, fatto presente dalla segreteria nazionale del sindacato, che il sindacato stesso era male informato sullo stato dei lavori legislativi; cioè il sindacato riteneva acquisito il principio che non si potesse andare a riposo se non dopo aver raggiunto il quarantesimo anno di servizio. Ecco i risultati di questo *referendum*: su 5798 votanti: 1892 sono stati favorevoli al mantenimento dei 70 anni di età; 3825 favorevoli alla riduzione del limite a 65 anni; 54 hanno depresso scheda in bianco, 27 scheda nulla.

Questa è la situazione. Ad integrazione della mia relazione, devo informare i colleghi che la I Commissione (Affari costituzionali), che era stata richiesta del parere sul nostro disegno di legge, insieme con la VI Commissione (Finanze e tesoro), riguardo al problema specifico dei 70 anni, non si è pronunciata esplicitamente; però ad un certo momento il Presidente si è domandato, per quanto attiene agli altri articoli del disegno di legge, quindi anche all'articolo 157, perché mai si è ritenuto necessario formulare una serie di disposizioni per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie quando, da appena due anni, è stato emanato un testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, ed ha rilevato, d'altra parte, che il disegno di legge in esame riproduce le disposizioni dello stesso testo unico. Non è stato, perciò, considerato esplicitamente il problema dei settanta anni. L'onorevole Berry propose lo stralcio di tutta la parte che riproduce il testo unico dello stato giuridico degli impiegati dello Stato, e in definitiva il Presidente avvertì che rimaneva stabilito, se non vi fossero state obiezioni, dato il consenso che la proposta Berry aveva raccolto, che si poteva fare lo stralcio. Il parere comunque non risulta mai formulato esplicitamente. Domando alla Commissione se questa valutazione della Commissione Affari costituzionali non sia rilevante anche per noi, nel senso che quella Commissione, non avendo considerato esplicitamente questo termine dei settanta anni, non abbia voluto implicitamente considerare come valido il termine dei 65 anni. Mi pare che questo problema sia di ordine pregiudiziale al nostro esame. E su questo domando il parere del Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua relazione diffusa e chiara. Sul merito degli emendamenti, devo ritenere che le sue osservazioni siano esaurite, o che egli si riserva specifiche proposte di accoglimento

o meno? Può darsi che dalle sue conclusioni risulti facilitato l'iter dei lavori.

VALIANTE, *Relatore*. Proprio per un motivo di rispetto per la nostra Commissione e per un motivo di lealtà, ritengo che si possano accogliere gli emendamenti del Senato relativi agli articoli 45 e 46: sul loro contenuto, infatti, la Commissione non ha preso in passato posizione sostanzialmente divergente. Per ciò che riguarda invece l'articolo 157, non mi sentirei fin d'ora di formulare una proposta, e vorrei sentire prima la Commissione, proprio per una ragione di riguardo ai colleghi che l'altra volta a grandissima maggioranza decisero di modificare il termine in 65 anni. Oltre tutto sarei lieto di sentire anche il pensiero del Governo, se può integrare le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Per debito di completezza faccio osservare che alla lettera e) dell'articolo 30 vi è un'altra modifica apportata dal Senato.

VALIANTE, *Relatore*. Confesso che mi era sfuggita, e la ringrazio del richiamo. Comunque la modifica all'articolo 30, lettera e), è conseguente alla modificazione dell'articolo 46, in quanto l'articolo 30 riguarda le norme generali dello scrutinio per merito comparativo: una volta soppresso il colloquio all'articolo 46, è ovvio che l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore può essere stabilita soltanto in base a un giudizio complessivo sulla personalità del funzionario, quale risulta dalla precedente carriera e dal fascicolo personale, ma non anche dal colloquio. Quindi sono senz'altro favorevole, perché questa modifica è conseguenziale a quella della legge dell'ottobre 1959.

PRESIDENTE. D'accordo, è conseguenziale. Vi è poi la modifica all'articolo 181 sulla quale prego il relatore di volere illuminare la Commissione.

VALIANTE, *Relatore*. All'articolo 181 avevamo previsto, su proposta del Governo, il collocamento a riposo dei cancellieri e dei segretari per scaglioni, cioè ad un'età anno per anno inferiore, fino a raggiungere quella definitiva dei 65 anni tra cinque anni. Ovviamente, se si riporta a 70 anni il limite, l'articolo 181 diventa superfluo.

Mi permetto di rappresentare alla Commissione la possibilità, nel caso fosse riconfermato il limite dei 65 anni, che lo scaglionamento sia fatto ogni due anni, invece che ogni anno: poiché si è parlato di un diritto quesito dei cancellieri, che in base alla legge

del 1949 hanno la possibilità di andare a riposo a 70 anni, facendo come ho suggerito, proprio i più anziani potrebbero trovare in questa disposizione dello scaglionamento in dieci anni anziché in cinque un correttivo alle difficoltà che incontrerebbero. Noi saremmo sicuri d'altra parte che, decorsi i dieci anni, la situazione tornerebbe alla normalità, e i più giovani soprattutto avrebbero possibilità di un ordinato sviluppo di carriera.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Voglio, anzitutto, ringraziare per il saluto che ha voluto rivolgermi il Presidente, lieto di essere tornato in questa Commissione e di poter portare il mio contributo a tutti i provvedimenti che riguardano l'Amministrazione della giustizia. In merito al disegno di legge, devo rilevare che è emersa, a prima vista, una constatazione, che mi sembra importante e che è stata accennata anche nel parere della I Commissione. Praticamente, con questo disegno di legge si viene a creare una carriera speciale. Lo dice la relazione, lo ribadisce tutto il testo del nuovo disegno di legge. Ora, io non ho bisogno di ricordare a voi che le carriere speciali sono tre: quella che riguarda l'Amministrazione degli interni e in modo particolare la carriera della ragioneria e della prefettura; quella della ragioneria provinciale dello Stato e degli Uffici del tesoro dipendenti dal Ministero del tesoro e, infine, la carriera delle Amministrazioni provinciali delle Imposte dirette e delle Amministrazioni provinciali per le tasse e imposte indirette sugli affari, l'amministrazione doganale e delle imposte indirette dipendente dal Ministero delle finanze. Quindi tre sono le carriere speciali previste dal testo unico dello statuto dei dipendenti civili dello Stato. Esaminiamo un po' quello che si sono prefissi di fare gli articoli 195-196-197-198 di detto statuto. Vi erano in queste carriere due categorie, quella di gruppo ex A e quella di gruppo ex B che espletavano le stesse mansioni. Il nuovo statuto ha deciso che, di fronte a questa identità di espletamento di funzioni, si formasse una sola categoria mista, che comprendeva funzioni di concetto per le prime tre qualifiche e direttive per le altre; ed ha stabilito che tutti potessero accedere dalla carriera di concetto a quella direttiva, previa una permanenza nel grado che è di tredici anni per quelli sforniti di laurea e di nove anni per i laureati.

Ora, quando con il disegno di legge in esame si viene a creare un'altra carriera speciale, mi sembra evidente che per poter far

questo bisognerebbe, prima di tutto, modificare gli articoli 195-196-197 e 198 del testo unico. Altrimenti faremmo una cosa aberrante. Questa è la principale osservazione che ho voluto fare non per modificare, in questo momento, ciò che è stato già approvato dalle Commissioni dei due rami del Parlamento. Ma ho voluto fare questa osservazione ad un solo scopo, e, cioè, che, nel caso che la legge venga approvata, prima della sua promulgazione, il Presidente della Repubblica nella sua saggezza, esamini l'opportunità di un messaggio alle Camere per una nuova deliberazione. Con questo disegno di legge si verrebbe a porre in essere qualcosa che non solo è in contrasto, ma costituisce una ripetizione prolissa delle disposizioni contenute nel testo unico! E che dire di alcune disposizioni che innovano completamente le norme sancite dallo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, come quando si viene ad istituire una commissione, di composizione diversa?

Quindi una prima eccezione è che non possiamo arrivare a questo ordinamento se non modifichiamo la legge 10 gennaio 1957, n. 3, contenente norme sul nuovo statuto dei dipendenti civili dello Stato.

In secondo luogo concordo con quanto detto dal relatore. Effettivamente, il colloquio era prima stabilito nel cosiddetto esame di sbarramento, che si doveva fare per il passaggio dal grado ex nono all'ottavo, cioè da consigliere di prima classe a direttore di sezione. Questo esame di sbarramento oggi è stato spostato dal settimo al sesto grado, cioè da direttore di sezione a direttore di divisione. Per il passaggio invece dei cancellieri dalla carriera di concetto a quella direttiva, la legge si richiama alle norme dell'articolo 195, e l'articolo 195 parla di esame scritto e prova orale. Il colloquio dunque non può essere tenuto presente.

Vi è poi la questione più importante, quella della pensionabilità. L'onorevole Amadei avrà indicato tutte le ragioni per il mantenimento dello *statu quo*, e cioè dei settanta anni. Ma noi dobbiamo anche su questo altro punto conformarci alle disposizioni generali. Non bisogna dimenticare che con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, venne stabilito per tutti i dipendenti civili dello Stato il collocamento a riposo ai 65 anni e con quaranta anni di servizio, con facoltà per coloro che non avessero compiuto i quarant'anni, o comunque i venti per il minimo, di rimanere in servizio fino al compimento di questo termine. Siamo d'accordo che i cancellieri vogliano difendere il loro limite dei 70 anni ottenuto con la legge

del 1949 perché essi la considerano una conquista sociale. Ma dal 1949 in poi il cammino legislativo ha progredito, e, poiché nella legge n. 46 del 1958 è stato stabilito che tutti i dipendenti civili dello Stato devono andare in pensione a 65 anni, non vedo perché per i cancellieri dovrebbe essere conservata una discriminazione del genere. Non vedo la ragione per cui un professore debba andare a casa a 65 anni, mentre per i cancellieri, gli insegnanti elementari ed altre categorie si deve osservare un limite maggiore. È una discriminazione ingiustificata, e se è stata attuata per il passato non vedo perché debba continuare per l'avvenire. Ho la massima stima per i cancellieri, e so quanto la loro opera sia preziosa. Si può adottare un temperamento, ad esempio lo scaglionamento di cui si è fatto parola. Ma il concetto è che se l'eguaglianza deve porre tutti i dipendenti dello Stato sullo stesso piano, abolendo una volta per sempre certi privilegi che noi, per giustizia, non possiamo permettere, è necessario che le norme stabilite per una parte dei dipendenti dello Stato si estendano anche agli altri, evitando situazioni di privilegio che non possiamo ammettere. Naturalmente, questa questione riguarda i magistrati, gli uscieri giudiziari, oltre che i cancellieri e sarebbe bene adottare un unico provvedimento di parità e di eguaglianza per tutti.

Queste le modeste osservazioni che volevo fare, e che ho abbreviate data l'ora tarda. Trovo assurdo il modo come è fatta questa legge. È possibile che si ripetano in essa tutte le disposizioni del testo unico? Sa poi l'onorevole Valiante perché è stato ripetuto nel primo articolo che i cancellieri fanno parte dell'ordine giudiziario? Perché vi era la legge del 1941 che stabiliva proprio questo. Ma allora si era nel 1941. Oggi vi è una Costituzione e una situazione diversa. Mettendo nell'articolo 1 questa frase: « fanno parte dell'ordine giudiziario » arriveremmo alla situazione assurda che noi avvocati in un'aula di giustizia ci troveremmo di fronte al cancelliere, pubblico ufficiale, all'usciera, pubblico ufficiale, al testimone, pubblico ufficiale, e solo l'avvocato, che pure esercita una pubblica funzione, verrebbe a trovarsi nudo e indifeso, e a poter essere ingiuriato impunemente da tutti! Ed è una questione che dovremmo riprendere quando riformeremo l'ordinamento della professione di avvocato, perché il prestigio dell'avvocato non può essere inferiore a quello della magistratura, ma occorre che le due funzioni si integrino.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se il Presidente consente, farò brevissime dichiarazioni, come è stato richiesto dai colleghi e come è costume e dovere. Ho ascoltato con somma attenzione e pari interesse ciò che è stato detto dall'eccellente relatore e dall'onorevole Amatucci. Io convengo che si possano fare alle leggi in corso di studio e di elaborazione tutti i rilievi possibili. È nelle cose umane, e mai come nella materia della quale ci occupiamo si dovrebbe attingere la perfezione. Però devo far presente che ci troviamo di fronte a un disegno di legge elaborato in sede ministeriale, discusso ampiamente in questa Commissione, trasmesso al Senato, approvato dalla seconda Camera e ritrasmissione a noi solo per determinati punti. Cioché, a termini di Costituzione e di regolamento, non abbiamo competenza che per questi punti trasmessici dal Senato, e a questi dobbiamo attenerci, pur riconoscendo pienamente l'importanza di quanto poc'anzi è stato detto.

Stando nell'ambito della nostra concretezza, dobbiamo guardare gli articoli che il Senato ha modificato. O concordiamo, e allora la legge è perfetta; o non concordiamo, e il disegno seguirà l'iter previsto in questi casi. Ma la questione della costituzionalità sorge a legge perfetta. La legge in questo caso non è perfetta, e noi siamo tenuti a dare il nostro avviso sui punti che il Senato ha trasmesso.

E faccio un'osservazione preliminare sui quattro punti così chiaramente esposti. Il rapporto che può occorrere fra disciplina particolare di determinati aspetti e disciplina generale contenuta nell'ambito del testo unico apre un problema di merito: cioè conviene o meno allontanarci per qualche aspetto dalla disciplina del testo unico? La Commissione esprimerà su questo il suo parere. Ma non è un problema che costituisca una preclusione. Si intende che le leggi speciali in materie speciali che disciplinano determinati rami o determinate *species* nel *genus* possono anche allontanarsi dalla legge generale.

Esaminando i quattro articoli, dirò che per il primo di esso, il n. 30, concordo pienamente con le considerazioni dell'onorevole Valiante, e di conseguenza sono favorevole alle modificazioni apportate dal Senato, per le stesse ragioni dette dal relatore, alle quali per la loro chiarezza credo non dover aggiungere altro. L'articolo 31 andrebbe eliminato, secondo me. Per l'articolo 45 sono favorevole alla modifica, pur rimettendomi ovviamente alla Commissione. Ritengo, quindi,

di esprimere a nome del Governo parere favorevole al testo approvato dal Senato e contenente lo soppressione delle parole « e in un colloquio » alla fine del primo capoverso, ristabilendo la forma intera: « in due prove scritte e in una orale ». Anche qui credo di non dover aggiungere altro al commento chiarissimo del relatore.

Forse una parola penso di dover aggiungere per l'articolo 46, perché qui il tema è più impegnativo. All'articolo 46 il Senato ha soppresso il colloquio, perché si poteva capire che vi fosse il colloquio quando legiferavamo in base al testo unico del 10 giugno 1957, ma si capisce meno che il colloquio vi sia quando ragioniamo, *medio tempore*, sulla base della legge del 19 ottobre 1959, n. 928. Quindi, ci sembra giustificata l'esclusione del colloquio. Conseguentemente, sempre rimettendomi alla Commissione, esprimo parere favorevole anche per l'articolo 46 alla modifica apportata dal Senato.

Resta l'articolo 157. Per esso dirò che non mi sembra che sussistano motivi di preclusione formale, ma solo motivi di valutazione sostanziale nei rapporti che corrono fra legge speciale e legge generale. Né mi sembra tanto meno che possa farsi una questione di costituzionalità. Io direi che in proposito può esservi un'assoluta tranquillità. È naturale che una legge possa introdurre norme particolari, che senza ledere i diritti fondamentali essenziali del cittadino e del funzionario, disciplinino quel determinato settore con atteggiamenti ritenuti più corrispondenti. Il principio generale in tal caso è sovrastante e resta immune. A me sembra chiaro che non esiste un problema di costituzionalità, e che comunque abbiamo piena potestà di decidere in sede legislativa, anche senza il parere della Commissione degli Affari costituzionali. Quindi è solo un problema di opportunità. E su questo terreno trovo più che naturale che ogni collega possa far presenti gli eventuali dissensi. Tuttavia mi permetto di dire che le ragioni ci sono. Certo, quando in prima lettura discutemmo questa legge, io esaminai anche altre questioni. Devo dirlo per debito di lealtà verso tutti voi. Noi in fondo vediamo che la categoria dei cancellieri, posta tra quella dei magistrati, il cui limite è di 70 anni, e quella degli ufficiali giudiziari, che gode dello stesso limite, romperebbe l'armonia generale di queste tre grandi categorie. In sostanza noi vediamo un tritico, ai cui due elementi terminali esiste il limite di 70 anni, mentre in quello centrale il limite è di 65 anni. Il Senato ha riportato tale limite a 70 anni. A mio

avviso questo è un elemento che riporterebbe l'armonia totale del tritico livellando i tre limiti. Per questo motivo io esprimerei parere favorevole alla modifica apportata dal Senato. In caso contrario, cioè optando per il limite dei 65, sarebbe impossibile per molti funzionari raggiungere i 40 anni di servizio, cioè a dire il trattamento massimo di quiescenza; in secondo luogo si arrecherebbe un danno economico a questa benemerita categoria.

D'altra parte noi sappiamo — come ha anche ricordato l'onorevole Amatucci — che esistono delle disposizioni generali nell'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato: ad esempio, per gli ambasciatori il limite è di 60 anni e per i professori universitari è invece di 70.

Onorevoli colleghi, concludo esprimendo parere favorevole alla modifica apportata dal Senato, sempre nel quadro degli interessi generali della categoria. Per il complesso dei motivi che vi ho esposto, vi prego di dare il vostro consenso al testo trasmessoci dal Senato.

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve anche in considerazione del fatto che quanto ho intenzione di dire è stato già più autorevolmente espresso dall'onorevole relatore e dal collega Amatucci.

Sono spiacente di trovarmi in disaccordo con l'onorevole rappresentante del Governo (non è la prima volta e certamente non sarà l'ultima) ed aggiungo che questo disaccordo non è soltanto mio ma anche del gruppo a nome del quale ho l'onore di parlare. È un disaccordo basato su motivi di carattere giuridico-morale ma non politico. Mi sembra, tenendo presenti anche le affermazioni dell'onorevole relatore, che sul problema della modificazione dei sistemi di avanzamento nella carriera non ci siano delle riserve da fare in ordine alle innovazioni apportate dal Senato. Le ragioni addotte dalla competente Commissione del Senato mi sembrano, infatti, giuste; esse sono state qui ricordate dal collega Amatucci e sarebbe un fuor d'opera che anch'io le ripeta.

Il punto sul quale la Commissione deve porre la sua attenzione credo sia quello che si riferisce ai limiti di età.

Mi permetto di ricordare che di questo problema noi ci occupammo ampiamente, sia in sede di comitato ristretto, sia in sede di discussione generale, sia nell'esame dei singoli articoli. In quella occasione noi fummo confortati anche del parere favorevole del-

l'onorevole rappresentante del Governo e le ragioni che allora noi adducemmo erano anzitutto ragioni di armonia legislativa in quanto ci sembrava che non esistesse alcun motivo particolare per porre in essere a favore di questa benemerita categoria una norma che suonasse eccezione a quella che è la norma generale per tutti gli altri impiegati dello Stato, le cui benemerenze, parlando, s'intende, in generale perché non è possibile scendere all'esame dei singoli casi, sono indiscusse.

Il nostro gruppo ne fece anche, in un certo senso, una questione di principio perché noi siamo favorevoli — e credo che di questo ci dovrebbero essere un po' grati i cancellieri se il nostro punto di vista verrà accolto — a una riduzione di ordine generale dei limiti di età anche per i pensionati della previdenza sociale. Noi riteniamo, infatti, che quando un cittadino abbia per 30 o 40 anni logorato il suo organismo ed abbia svolto con passione e con profondo attaccamento il proprio dovere, deve aver diritto al riposo. E mi pare che su questo non possa e non debba giocare la questione economica, che può avere il suo peso in un particolare momento contingente per quelle persone che si trovano oggi in condizione di andare in pensione.

Io comprendo benissimo un'altra cosa, cioè che i funzionari di cancelleria e le altre categorie di cittadini si battessero per avere un trattamento di quiescenza più dignitoso che suonasse un distacco meno grave da quelli che sono gli assegni di cui godono fino a quando restano in servizio...

VALIANTE, Relatore. Onorevole Kuntze, devo ricordarle che la Commissione ha approvato un mio ordine del giorno per l'equiparazione del trattamento di quiescenza al cento per cento dello stipendio.

KUNTZE. La ringrazio, onorevole Valiante, per questa sua precisazione, la quale non fa altro che condividere la mia tesi. Qui non si tratta di voler avvantaggiare la categoria dei cancellieri, né si tratta di voler creare in loro favore un trattamento privilegiato, ché non è un privilegio per questi lavoratori dover continuare a trascinare per altri cinque anni, fino al limite di 70 anni di età, l'iter faticoso del loro lavoro. Queste ragioni furono da me sostenute in precedenza e credo che siano valide ancora oggi in relazione alle modifiche apportate dal Senato. Le ragioni che la Commissione del Senato ha creduto di fare proprie per giustificare l'estensione del limite di età ai 70 anni, cioè a dire il fatto che i cancellieri fanno parte dell'or-

dine giudiziario per le affermazioni contenute nell'articolo 1 e nel terzo comma di questo articolo, non mi pare che possano costituire un ostacolo per stabilire il limite di età ai 65 anni. Perché non è detto in nessuna norma, se non ricordo male, che gli appartenenti agli ordini giudiziari devono essere collocati in pensione al compimento dei 70 anni, né è detto che tutti gli appartenenti all'ordine devono essere equiparati nei diritti e nei doveri, perché credo che nessuno possa sognarsi di equiparare la funzione dei cancellieri a quella svolta dai magistrati. Tra il magistrato e il funzionario di cancelleria non è possibile fare un paragone, per cui non c'è motivo di doverlo fare nel campo del trattamento di quiescenza.

Quello che mi sembra poi strano è che si invochi, ai fini dell'armonia legislativa, quella norma dell'ordinamento generale degli impiegati dello Stato proprio per quanto riguarda i colloqui, nel senso che quando conviene ci si riferisce alla norma generale per la soppressione del colloquio, mentre in altri casi, come per i 70 anni, in cui non conviene fare riferimento alla legge generale, ci si trincerava dietro l'eccezione che i cancellieri costituiscono una carriera speciale. E fra l'altro, per le ragioni esposte dall'onorevole Amatucci, non avrebbero nemmeno una ragione legittima di esserlo. Non mi sembra dunque che le ragioni addotte dalla Commissione del Senato possano valere a modificare il nostro convincimento. Né vale dire che ci sono gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari che vanno a riposo a 70 anni. Purtroppo è vero, ma dobbiamo anche di questo sinceramente dolerci, perché proprio per gli ufficiali giudiziari, ancor più che per gli uscieri l'inconveniente appare più grave; non si comprende come un ufficiale giudiziario che presti servizio in una sede di pretura possa a 70 anni recarsi, magari in pieno inverno a dorso di mulo o d'asino per dieci o venti chilometri di montagna, a fare un'ingiunzione o consegnare un atto. Siamo, quindi, per la modifica di questa norma anche per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari, nel senso che il limite di età sia portato ad un termine più congruo ed equo. Vi è poi una questione di carattere pratico. Ognuno di noi che abbia esperienza di uffici giudiziari sa quale sia il rendimento di questi funzionari, i quali fanno di aver raggiunto l'apice della carriera e di non poter essere collocati a riposo se non decorso quel determinato termine, e, quindi, molto spesso non fanno altro che fare atto di presenza

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

negli uffici, tollerati dai magistrati dirigenti degli uffici, sopportati dagli avvocati che, quando hanno la disgrazia di dover conferire con questi funzionari, sanno in partenza di non poter adempiere agli incarichi che si erano proposti di adempiere, il che significa un intralcio per il regolare andamento della vita giudiziaria, e un ostacolo al disbrigo delle pratiche. Si è detto che l'aumento del limite di età a 70 anni non può essere più un danno per i giovani cancellieri, perché vi sarà un aumento dell'organico, aumento che intanto è di là da venire. Tutti siamo d'accordo perché questo aumento dell'organico vi sia. Ma anche quando sia aggiornato l'organico, cesserà il danno per i giovani cancellieri che sono già in carriera e che avranno maggiori prospettive, ma non cesserà il danno per tutti i giovani, e sono tanti, perché vi è tanta disoccupazione intellettuale nel nostro paese, che aspirano ad entrare nella carriera statale, e che non potranno farlo perché si troveranno bloccati da questo muro di funzionari che, oltre i limiti ragionevoli, per anni continuano ad espletare le loro funzioni.

Quindi riconfermiamo il nostro punto di vista favorevole alla norma approvata dalla Camera, e il nostro punto di vista favorevole anche in relazione a quella norma transitoria che disponeva in cinque anni il collocamento a riposo dei funzionari i quali si trovassero in prossimità del sessantacinquesimo anno di età e lo superassero nel frattempo. Riguardo alla proposta di aumentare questo scaglionamento a dieci anni, non ne faremmo una questione netta di nostra opposizione, però mi sembra opportuno che la questione di questo collocamento a riposo venga regolata nel più breve tempo possibile. Prolungarlo a dieci anni significherebbe lasciare ancora in sospenso questa questione, fomentando delle aspettative che forse non hanno ragione di essere.

Piuttosto, poiché siamo tutti d'accordo per migliorare il trattamento di quiescenza, diamoci da fare perché l'ordine del giorno che noi votammo abbia concreta e pratica attuazione. Questo è il problema per il quale noi dobbiamo batterci, e non quello del limite di età a settanta anni. Ma poi, a parte tutto, risponde effettivamente alle aspettative dei cancellieri, come classe, l'aumento del limite a 70 anni? Certamente no. Risponde alle aspettative di questi funzionari che si trovano così avanzati negli anni e nella carriera; ma da quanto è stato riferito dall'onorevole relatore che ha citato i dati dell'ultimo referendum, e dalle voci che noi stessi pos-

siamo raccogliere nei nostri ambienti giudiziari, è da ritenersi che questa aspettativa non è condivisa dalla maggioranza dei cancellieri. Ora mi sembra che una legge debba proporsi degli scopi di interesse generale, pubblico, attuandoli con criteri di umanità verso i singoli, criteri che noi avevamo espressi nell'articolo 181 in favore di questi vecchi funzionari, ma non debba però diventare una legge ad uso personale di questi funzionari che si trovano avanti negli anni e nella carriera. Per questi motivi, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, noi del gruppo comunista siamo d'accordo perché sia mantenuto, per gli articoli 157 e 181, il testo della Camera, pur dicendo fin da ora che, ove la maggioranza della Commissione si orientasse nel prolungare il termine dello scaglionamento da cinque a dieci anni, prolungamento cui io personalmente non sono favorevole, non faremmo su questo punto una questione di netta opposizione.

PRESIDENTE. Mi sembra che quanto emerso dalla discussione fin qui seguita dimostri la opportunità di approfondire ulteriormente il tema. L'argomento è di tale portata che sarebbe inopportuno deciderlo affrettatamente o in senso positivo o in senso negativo. Penserei quindi, se la Commissione non la pensa diversamente, di differire: salvo a definirsi la data del rinvio.

AMATUCCI. Un rinvio della discussione sarebbe quanto mai opportuno, anche per dare la possibilità all'onorevole relatore di esaminare se non si possa, con un assegno *ad personam* per un certo periodo di tempo, abolire anche il previsto scaglionamento. È un semplice suggerimento.

AMADEI. Io faccio una proposta formale di continuare questa sera stessa o domani mattina la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Amadei presenta una proposta formale di continuare questa sera o domani mattina la discussione. La pongo in votazione.

(Non è approvata).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 22,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI